

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3368 del 01/07/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L. 241/90 IN FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ SINCRONA. DITTA: MYLIUS YACHT S.R.L. ATTIVITÀ: " COSTRUZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE" IN COMUNE DI PODENZANO (PC), VIA XXV APRILE N. 19.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3538 del 01/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno uno LUGLIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L. 241/90 IN FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ SINCRONA. DITTA: MYLIUS YACHT S.R.L.

ATTIVITÀ: " COSTRUZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE" IN COMUNE DI PODENZANO (PC), VIA XXV APRILE N. 19.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Premesso che:

- con nota prot. n. 5242 del 14/04/2022 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 63428 del 15/04/2022, il SUAP dell'Unione Valnure e Valchero ha trasmesso l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta MYLIUS YACHT SRL, (P.I. 01813590336) finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano (PC), Via XXV Aprile n. 19, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui ai commi 4 o 6 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
- con nota prot. n. 68058 del 26/04/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90;

Considerato che:

- la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni;
- con nota prot. n. 4629 del 06/05/2022, acquisita al prot. Arpae n. 76578 del 09/05/2022, il Comune di Podenzano ha richiesto integrazioni documentali per quanto attiene alle matrici "emissioni in atmosfera" ed impatto acustico";
- con nota prot. n. 81344 del 16/05/2022, la Responsabile del procedimento, in relazione alla particolare complessità della Determinazione da assumere, ha ritenuto di procedere ai sensi del comma 7, art. 14-bis della L. 241/90 ed ha pertanto indetto la Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della medesima legge, con riunione telematica fissata per il giorno 29/06/2022 per la conclusione positiva del procedimento;
- con nota prot. n. 91147 del 01/06/2022 sono state richieste alla ditta le integrazioni documentali formulate sia da questa Agenzia che dal Comune di Podenzano con la sopra citata nota prot. n. 76578/2022;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 101834 del 20/06/2022 è stata trasmessa dalla Ditta la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 102917 del 22/06/2022 la suddetta documentazione integrativa è stata trasmessa ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 107169 del 28/06/2022, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria;

Dato atto che il giorno 29/06/2022 alle ore 9:30 si è svolta la riunione della Conferenza di Servizi decisoria di cui trattasi, giusto verbale di Conferenza redatto in pari data e deliberante l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. 107924 del 29/06/2022;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, risulta che:

- le emissioni convogliate in atmosfera provengono:
 - da un sistema di aspirazione centralizzato (E1) a servizio degli impianti siti nell'area falegnameria per la realizzazione della parti in legno delle barche; il gestore ha dichiarato che risulteranno contemporaneamente in funzione al massimo due utensili;
 - dalle operazioni di verniciatura; il gestore ha dichiarato di non poter disporre di aree dedicate esclusivamente alla verniciatura, pertanto la soluzione individuata prevede l'isolamento della zona di verniciatura dalle altre aree mediante teli antistatici, con la predisposizione, lungo la fiancata dell'imbarcazione, di una tubazione di aspirazione munita di diverse serrande/bocchette collegate ad un impianto mobile, con espulsione all'esterno (E2); il verniciatore, mano a mano che avanza nell'area da verniciare apre e chiude le bocchette della tubazione per garantire la massima aspirazione in prossimità dell'attività di verniciatura. La fase di appassimento è prevista con l'impianto di aspirazione in funzione ed E2 risulta dotata di sistema di abbattimento a carboni attivi;
- sono previste operazioni di carteggiatura/rifinitura svolta prima della fase di verniciatura. Il gestore, per limitare le emissioni diffuse di queste saltuarie operazioni, ritenendo impossibile il ricorso ad un impianto fisso viste le dimensioni delle barche, prevede di impiegare aspiratori mobili collegati alle attrezzature manuali (levigatrici, ecc.);
- la ditta comunica che le operazioni di verniciatura sono mediamente limitate a circa 2 giorni di lavoro per ogni imbarcazione per un totale medio di 8 giorni/anno di verniciatura; tuttavia per l'emissione E2 viene chiesta una durata di 16 gg/anno, in quanto, come specificato dal rappresentante legale in sede di Conferenza, potrebbe rendersi necessario il prolungamento dell'attività per effetto di eventuali problemi durante l'operazione stessa;
- ogni imbarcazione richiede in media 40 kg di prodotti vernicianti di cui circa 30 kg di vernici e 10 kg di diluenti comprensivo del quantitativo per la pulizia della superficie da verniciare. Il consumo orario dichiarato è pari a circa 5 kg/h di prodotti vernicianti, di cui circa 2,5 kg di composti organici volatili; circa metà di tale quantità (1,25 kg) andrà dispersa nella fase di verniciatura ed aspirata, mentre l'altra metà verrà rilasciata gradualmente durante l'appassimento;
- la pulizia delle pistole con diluente è previsto sia effettuata in prossimità di un punto di aspirazione localizzato per evitare emissioni diffuse;
- il consumo complessivo di diluente è pari a 50 kg/anno;
- è prevista una aspiratrice personale per aspirare la polvere dagli abiti dei lavoratori a fine turno;
- il gestore ha dichiarato la non applicabilità di quanto stabilito dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 nonostante la miscela speedy carbonium contenga dal 3 al 5 % la sostanza zinco piritione CAS 13463-41-7 classificata dall'ECHA H360D (<https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/89891>);

Valutato, in merito a quanto sopra, che:

- nello studio modellistico la ditta, al fine di avere un riferimento circa il fondo di COV, ha effettuato le valutazioni

considerando come se tutti i COV fossero benzene, inquinante monitorato dalla rete della qualità dell'aria, ma comunque non presente nel ciclo produttivo della ditta;

- lo studio modellistico può ritenersi cautelativo anche alla luce del fatto che le considerazioni svolte in merito ai COV sono effettuate ipotizzando un flusso di COV emesso pari a 0,75 kg/h, decisamente sovrastimato rispetto a quello desumibile dalle integrazioni acquisite il 28.6.2022 in cui viene indicata una concentrazione di COV pari a 4,5 mg/Nm³, comportante un flusso di 0,063 kg/h;
- si può ritenere che sostanzialmente non si verificherà un aumento superiore al 10% delle concentrazioni degli inquinanti ante operam;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- parere favorevole del rappresentante del Comune di Podenzano, relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" ed "impatto acustico", come da prescrizioni generali stabilite dall'art. 2.5.3, comma 8, del RUE del Comune, con la precisazione che il titolo ambientale "impatto acustico" non comprende la pista di atterraggio, in quanto la ditta ha comunicato che la medesima non verrà utilizzata per l'atterraggio e/decollo degli elicotteri, a meno dell'ottenimento di tutti i permessi necessari;
- parere favorevole della rappresentante dell'Asl di Piacenza Dipartimento Sanità Pubblica relativamente ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza in ordine alle emissioni in atmosfera, come previsto dalla nota prot. n. 6730/2016 ad oggetto "Adeguamento procedure per l'espressione di pareri in materia di salute in attuazione della L.R. 13/2015";
- parere favorevole del Servizio Territoriale di Arpa di Piacenza per la matrice "emissioni in atmosfera" (come da nota prot. 107676 del 29/06/2022);

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art. 14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma simultanea e con modalità telematica e sincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta MYLIUS YACHT SRL, (P.I. 01813590336), con sede legale in Podenzano (PC), Via XXV Aprile n. 19, per l'attività di "costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano (PC), Via XXV Aprile n. 19, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;

2. di stabilire, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ASPIRAZIONE FALEGNAMERIA

Portata massima	3800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annuale	220 gg/anno

Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E2 VERNICIATURA

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annuale	16 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT + CA

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire o limitare l'insorgere ed il diffondersi di emissioni diffuse, in particolare:
 - il lavaggio delle attrezzature deve avvenire in corrispondenza di un punto di aspirazione generante l'emissione E2 con aspirazione attiva;
 - le operazioni di carteggiatura/rifilatura devono avvenire con gli appositi dispositivi con aspirazione ed abbattimento degli inquinanti previsti;
 - la verniciatura e l'appassimento devono avvenire con le modalità illustrate nell'istanza; la medesima procedura deve applicarsi all'eventuale sgrassaggio;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E2 e fatto salvo quanto prescritto al punto w), il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a detta emissione;
- c) il gestore non deve superare un consumo annuo di prodotti vernicianti e diluente (compreso quello impiegato per il lavaggio e lo sgrassaggio) pari a 210 kg/anno;
- d) i giorni di funzionamento dell'impianto generante E2, i consumi mensili dei prodotti vernicianti e diluente (compreso quello impiegato per il lavaggio), validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati con frequenza mensile su apposito registro con pagine bollate e numerate a cura del ST di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- e) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- f) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- g) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- h) **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013;
- i) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- j) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- k) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia

ritenuto necessario in relazione alla compromissione del campione ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;

- l) i risultati analitici dei monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- m) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- n) ferme restando le agevolazioni previste al precedente punto b) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- o) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- p) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- q) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- r) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- s) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- t) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare 60 giorni;
- u) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- v) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza nonché al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- w) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST Arpae di Piacenza nonché al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle emissioni E1 ed E2, effettuati in giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- x) **entro il 31.12.2022** deve essere presentato al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ed al Comune di Podenzano un programma di sostituzione della materia prima speedy carbonium contenente la sostanza avente indicazione di pericolo H360D nonché le materie prime contenenti sostanze classificate H361;

3. di fare salvo che:

- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate aggiornate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- restano fermi gli obblighi stabiliti dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06;

4. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

5. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/1990, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

6. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.